

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## 7<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste  
e telecomunicazioni, marina mercantile)

MERCOLEDÌ 9 GIUGNO 1954

(14<sup>a</sup> Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CORBELLINI

### INDICE

#### Disegni di legge:

« Norme per la sostituzione dei motori a benzina con motori a gasolio sulle motobarca adette alla pesca » (500-Urgenza) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . Pag.	218, 219, 221, 222, 225, 229, 231
BUSONI . . . . .	230
CAPPELLINI . . . . .	219, 222, 223, 224, 225
CROLLALANZA . . . . .	230
FIorentINO . . . . .	231
FocACCIA . . . . .	224, 229
PorCELLINI . . . . .	219, 223
RIZZATTI, relatore . . . . .	218, 219, 221
TARTUFOLI . . . . .	220, 221, 222, 224, 225
TERRANOVA, Sottosegretario di Stato per la marina mercantile . . . . .	219, 222, 223, 224, 225, 230, 231

« Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 200.000.000 per il completamento del programma a favore dell'attività peschereccia » (501-Urgenza) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, relatore . . . . .	225, 227, 228, 229
BARBARO . . . . .	225, 228
CAPPELLINI . . . . .	227, 228, 229

CROLLALANZA . . . . .	Pag. 228
TARTUFOLI . . . . .	226, 227, 228
TERRANOVA, Sottosegretario di Stato per la marina mercantile . . . . .	225, 226, 228, 229

« Istituzione del fondo scorta per le Capitanerie di porto » (502) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	232
BARBARO, relatore . . . . .	232
TERRANOVA, Sottosegretario di Stato per la marina mercantile . . . . .	232

« Fissazione del termine per la presentazione delle domande di liquidazione delle indennità previste dalla legge 11 gennaio 1943, n. 47, e dal regio decreto-legge 24 maggio 1946, n. 615, modificato con decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1039, nonché fissazione del termine per la presentazione del rendiconto di chiusura della gestione del fondo previsto dall'articolo 1 della legge 11 gennaio 1943, n. 47 » (503) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE . . . . .	232, 234
BUSONI, relatore . . . . .	232

La seduta è aperta alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Barbaro, Buizza, Busoni, Canevari, Cappellini, Cerabona, Corbellini, Crollalanza, Fiorentino, Flecchia, Focaccia, Porcellini, Rizzatti, Romano Domenico, Santmartino, Terragni, Vaccaro e Voccoli.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Marchini Camia è sostituito dal senatore Tartufoli.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la marina mercantile Terranova.

PORCELLINI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**« Norme per la sostituzione dei motori a benzina con motori a gasolio sulle motobarche addette alla pesca » (500-Urgenza).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per la sostituzione dei motori a benzina con motori a gasolio sulle motobarche addette alla pesca ».

Comunico agli onorevoli colleghi che la Commissione finanze e tesoro, richiesta del parere su questo disegno di legge, si è espressa in senso favorevole.

Dichiaro aperta la discussione generale.

RIZZATTI, *relatore*. Onorevoli colleghi, più che illustrare questo disegno di legge, che a me sembra non abbia bisogno di alcuna illustrazione o spiegazione, desidero fornirvi alcuni elementi tecnici perchè voi possiate più rapidamente e più profondamente comprendere i problemi che vengono in esso affrontati.

Il Ministero della marina mercantile nel presentare questo disegno di legge si è prefisso un duplice scopo: il primo è il risparmio che deriverà all'Esercizio, tenuto conto delle agevolazioni fiscali per la benzina distribuita per i motori installati sulle motobarche da pesca; il secondo è costituito dal grande vantaggio economico che ne avranno i pescatori possessori di dette barche.

Per far rilevare l'importanza e i benefici di questo disegno di legge bastano alcuni dati tecnici.

Il 31 marzo 1954 risultavano iscritte, presso le diverse Capitanerie di porto, 5.441 motobarche, delle quali 3.361 azionate con motori a benzina (Napoli con 800, Livorno con 340, Salerno con 278, Monfalcone con 117). Proprio le piccole motobarche sono azionate con motori a benzina: motori vecchi, già logori, di tutte le marche, non solo nazionali ma anche estere, per i quali è spesso molto difficile trovare i pezzi di ricambio. Detti motori vanno soggetti a spese rilevanti di manutenzione, senza contare le giornate lavorative perdute dai pro-

prietari quando il motore è in officina per le dovute riparazioni. Considerando poi il consumo, vediamo che un motore medio a benzina consuma 230-240 grammi/cavallo/ora, e il prezzo della benzina, con le agevolazioni fiscali destinate ai motori installati sulle motobarche da pesca, è di lire 57 il chilogrammo; invece un motore a gasolio della stessa cilindrata consuma da 180 a 200 grammi/cavallo/ora ed il prezzo del gasolio è di lire 25 il chilogrammo. In conclusione, una motobarca con motore medio a benzina consuma, in un'ora, circa chilogrammi 5,75 di benzina con una spesa di lire 328, mentre con il motore a gasolio la stessa motobarca consuma chilogrammi 5,04 di gasolio con una spesa di lire 126 e quindi con un risparmio di circa il 62 per cento.

Un altro vantaggio, e non certo da trascurare, è che con i motori a gasolio si elimina del tutto il pericolo di incendio.

Il costo medio di un buon motore nazionale a gasolio è di circa 800.000 lire e noi tutti conosciamo i vantaggi che si hanno per parecchio tempo con un buon motore nuovo: minor consumo, maggiore velocità, minor perdita di tempo e per parecchi anni nessuna o quasi nessuna spesa di manutenzione.

Le domande per ottenere detta trasformazione dovranno essere inviate al Ministero della marina mercantile, ramo pesca. Le barche saranno visitate da un ingegnere del Registro navale ad una tariffa speciale (il 50 per cento della tariffa normale). L'incartamento completo verrà esaminato da un Comitato che assegna l'operazione agli Istituti per il credito peschereccio (Banco di Napoli, Banco di Sicilia, Banca del lavoro ecc.).

Intendimento del Ministro era di stanziare 2 miliardi, ma per esigenze di bilancio si è stati costretti a ripiegare su 800.000.000, in maniera che con questo primo stanziamento si potranno trasformare da 800 a 1.000 motopescherecci, contando di provvedere per gli altri con gli stanziamenti degli anni successivi.

Il tasso sarà del 4,50 per cento, e a 180 giorni dalla pubblicazione della legge è fissato il termine per la presentazione delle domande.

Le altre modalità sono stabilite negli articoli del disegno di legge.

Forse qualcuno potrebbe sollevare questa obiezione: come mai un motore marino, del tipo considerato, costa 800.000 lire circa, mentre si può avere di mutuo fino ad 1.200.000 lire? La differenza si spiega facilmente perchè quasi tutte le barche, sopra le quali saranno installati i nuovi motori, avranno bisogno di trasformazioni atte a rafforzarne principalmente la struttura, poichè con un motore nuovo una barca può anche correre qualche pericolo per la troppa velocità che le è impressa.

TERRANOVA, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Bisogna tener presente che il costo medio per ogni HP si aggira sulle 60.000 lire, quindi il prezzo per 24 HP (potenza media dei motori considerati) già si aggirerebbe su quella somma.

RIZZATTI, *relatore*. Io credo che non ci sia altro da aggiungere sul disegno di legge in esame, per cui non posso che proporne l'approvazione agli onorevoli colleghi, poichè esso risponde veramente a esigenze di carattere economico e sociale.

PRESIDENTE. Anche io credo che dal punto di vista economico e da quello sociale il disegno di legge abbia molta importanza. Quali benefici in sostanza esso determina? Che una barca a motore da pesca viene a risparmiare il 60 per cento circa per le spese di carburante, senza contare gli altri vantaggi che ne derivano, quali la maggiore velocità, la maggiore sicurezza di navigazione, ecc. La somma risparmiata, spesse volte, viene ad essere notevolmente superiore a quelle 25-30.000 lire al mese necessarie per l'ammortamento del capitale mutuato, nonchè per il pagamento degli interessi del capitale, per le spese di commissione bancaria e per il premio di assicurazione.

Ma a parte la questione, diremo così, sociale, del maggior benessere che in futuro viene ad essere assicurato a questi pescatori, vi è la questione economica, che va vista sotto un duplice aspetto, dell'autofinanziamento, in sostanza, di questi pescatori per le trasformazioni da apportare alle loro barche, nonchè del miglioramento dell'intera flotta pesche-

reccia dal punto di vista del rendimento, in modo tale che ne risulterà un beneficio per tutta l'economia italiana.

Questi lavoratori, dal punto di vista finanziario, non si troveranno a disagio perchè otterranno un mutuo e potranno pagare l'ammortamento e gli interessi con le economie che verranno a realizzare giorno per giorno, economie certamente superiori alle somme che essi debbono versare.

Per questa ragione pregherei l'onorevole Sottosegretario (e credo di interpretare in questo anche il pensiero dei colleghi della Commissione) di interessarsi perchè si possa proseguire, sempre compatibilmente con i mezzi finanziari a disposizione, in questa opera di ammodernamento dei nostri pescherecci, e non solo di quelli considerati bensì anche di quelli di alto mare.

PORCELLINI. Questa legge va veramente incontro alle necessità di una categoria che è stata fino a questo momento trascurata, e ciò non solo con danno di questa categoria, ma con danno soprattutto dell'economia nazionale.

Infatti - come è già stato osservato - assai più costosa è la pesca effettuata con barche munite di motori funzionanti a benzina, di vecchia costruzione, motori che, come ben sappiamo tutti, hanno scarsa efficienza e un alto costo di esercizio, offrendo nel contempo poca garanzia nel loro uso.

Il relatore però ha osservato che su 5.441 motobarche esistenti in Italia, delle quali più di 3.000 azionate con motori a benzina, con questo disegno di legge se ne potrebbero trasformare non più di un migliaio. Non sarebbe possibile - sia pur dividendo il finanziamento in diversi esercizi - fare in modo che tutte le 3.000 barche possano essere trasformate? Altrimenti la scelta delle 1.000 motobarche, che in seguito allo stanziamento di questo disegno di legge potranno essere trasformate, in base a quali criteri verrà eseguita? Sono queste preoccupazioni che mi hanno spinto a parlare.

CAPPELLINI. Desidero portare a vostra conoscenza una nota del Sindacato italiano pescatori sopra i problemi dibattuti in questo disegno di legge.

Essa, tra l'altro, dice: « Non potrà quindi ritenersi se non estremamente giustificata ed equa la richiesta che venga concessa anche al piccolo tonnello la estensione dei benefici elargiti con tanta liberalità alla pesca industriale. Tali benefici potrebbero essere stabiliti sotto forma della concessione di un contributo globale pari al 40 per cento del finanziamento predisposto.

Quanto alla necessità di una maggiore dilazione per l'estinzione del mutuo, si fa presente che il pescatore durante il corso dell'anno è soggetto ad un periodo di forzata inattività, a causa del cattivo tempo e della stagione avversa, per un periodo di tempo che può variare fra i 75 e i 90 giorni; inoltre, per un ulteriore periodo che va da 30 a 45 giorni, il pescatore è costretto a rimanere a terra per le necessarie riparazioni alle strutture del natante, del motore e delle attrezzature e per costruirsi quelle nuove.

Calcolando quindi prudenzialmente che i suddetti periodi di inoperosità produttiva si aggirano in almeno quattro mesi all'anno, il pescatore che usufruirà del mutuo, con le modalità previste nel disegno di legge, dovrebbe forzatamente provvedere, nei rimanenti altri otto mesi di attività proficua, aumentando del 50 per cento le rate mensili di pagamento al fine di essere in grado di mantenere i suoi impegni verso l'Istituto di credito finanziatore anche nei mesi di inattività produttiva.

Pertanto la durata massima del mutuo appare troppo breve se contenuta nei previsti sette anni.

Il piccolo proprietario del natante, pur tenendo infatti conto del risparmio sul combustibile, dovuto alla sostituzione della benzina con il gasolio, e della possibilità di usufruire di un maggior numero di giornate lavorative annue, consentitagli dalla potenza accresciuta dell'apparato motore, dovrebbe, per far fronte all'impegno verso l'Istituto finanziatore, versare delle quote di ammortamento assolutamente eccessive, se rateizzate in sette anni.

Infatti le quote annue sarebbero di lire 225.428 nel primo anno, diminuendo sino a lire 179.142 nel settimo anno; rateizzando il mutuo mensilmente, le quote sarebbero di lire 18.785 mensili per il primo anno fino a lire 14.928 mensili per il settimo anno. Ciò vuol

dire che se potesse stabilirsi, come è auspicabile, una quota mensile media costante, il pescatore dovrebbe versare ogni mese una rata di 16.857 lire per tutti gli ottantaquattro mesi.

Se quindi si tiene conto, come si è detto sopra, che il pescatore dovrà provvedere a questi pagamenti in otto mesi su dodici, la rata mensile effettiva media sarebbe in realtà, negli otto mesi della sua attività produttiva, di lire 25.286. Risulta perciò evidente che un tale esborso è superiore alla possibilità economica di questi artigiani della pesca.

In conseguenza, onde evitare che lo scopo perseguito dalla legge si traduca praticamente in grave danno, costringendo i beneficiari ad uno sforzo economico insostenibile, è necessario che sia provveduto ai seguenti miglioramenti:

a) in primo luogo, che il pagamento venga dilazionato in un numero di anni doppio o per lo meno portato a dieci anni. In tal modo l'impegno del pescatore verso l'Istituto finanziatore si ridurrebbe ad una media mensile, per centoventi mesi, di lire 12.475 e, anche tenendo conto dei quattro mesi di improduttività, a lire 18.713. A questo proposito si rende necessaria una congrua modifica dell'articolo 1, comma 2°;

b) in secondo luogo è necessario che lo Stato concorra con un contributo a favore dei pescatori che chiederanno il mutuo, con la estensione ad essi dei benefici già concessi agli armatori industriali. Tale contributo potrebbe conglobarsi nel 40 per cento del mutuo richiesto ».

Sono queste le due modifiche che suggerirei di introdurre nel disegno di legge per andare incontro alle esigenze di questa benemerita categoria di lavoratori.

TARTUFOLI. Io vorrei in parte associarmi alle proposte che vengono accennate perchè effettivamente, con la mia interruzione precedente, avevo espresso la mia perplessità circa il troppo ottimistico conteggio improvvisato da parte dell'onorevole Presidente. Anche parlando di 800.000 lire soltanto per il costo del motore, se ci si mettono anche gli interessi mi pare che i conteggi che sono stati letti dal senatore Cappellini siano esatti o pressapoco esatti. Se poi si va su motori di

prezzo maggiore, l'ammortamento è anche superiore. Ora è questa una categoria di pescatori in sofferenza acuta specialmente per tutti gli altri problemi che la investono. Voi, onorevole Sottosegretario alla marina mercantile, sapete quale è la situazione della pesca, e quali sono le sofferenze per la impossibilità di pescare là dove il pesce c'è. Bisogna aver un po' di senso umano, perchè questa gente sta pagando lo scotto della situazione nazionale, perchè non è colpa loro se i rapporti con la Jugoslavia sono tesi. È una categoria che fa le spese di questa situazione che da tanto tempo si perpetua.

Quindi mi permetto di dire che se noi da sette portiamo a dieci anni il termine previsto per la estinzione del mutuo non mettiamo certo in difficoltà il bilancio dello Stato e facciamo una cosa assai sensata.

Quanto poi all'altra proposta del senatore Cappellini, di un contributo cioè a favore dei pescatori che chiederanno il mutuo, faccio presente che se accogliessimo la sua proposta, questo disegno di legge correrebbe il pericolo di rimanere insabbiato. Infatti se non c'è la copertura finanziaria c'è poco da fare; se si chiedesse, ad esempio, un contributo di ulteriori lire 800.000.000 si finirebbe per non farne nulla di questo disegno di legge, perchè se ne potrebbe parlare solo fra qualche semestre.

Vediamo invece se possiamo fare ora un primo gesto in favore di questa categoria: nulla ci vieta, in prosieguo di tempo, di fare altri passi nello stesso senso con nuovi stanziamenti.

Pongo poi l'accento su quello che ha detto il senatore Porcellini, sulla situazione cioè in cui verrebbe a trovarsi il Ministero dovendo scegliere, su tremila domande, le mille da accogliere. Non sono molto entusiasta del modo in cui avvengono certe scelte. Si dovrebbe stabilire nel disegno di legge una preferenza assoluta, tassativa, che cioè debba essere data la preferenza a chi ha come unico strumento di lavoro il peschereccio. Altrimenti, coloro i quali ne hanno due o tre o quattro verranno avvantaggiati, poichè sono i più potenti, sono quelli che conoscono le anticamere dei Ministeri, che sanno come arrivare agli uffici superiori, mentre quei disgraziati, che non si possono muovere da casa loro perchè

hanno da badare a quel piccolo natante con cui vivono, verranno trascurati e non otterranno le agevolazioni previste da questa legge.

Preferenza assoluta, dunque, a chi ha come unico mezzo di lavoro un peschereccio, per fare giustizia una buona volta!

PRESIDENTE. Si permetta, per chiarire meglio il problema, che anche io faccia un piccolo calcolo di orientamento. Se si prevedono, per peschereccio, circa duecento giorni di lavoro all'anno, con una media di otto ore al giorno, avremo 1.600 ore di lavoro all'anno. Il che significa che il motore a benzina, che consuma 328 lire all'ora di benzina, consumerà, in cifra tonda, in un anno, circa 600.000 lire. Ora calcolando solo un 50 per cento di risparmio per il combustibile in seguito alla installazione del motore Diesel, ogni peschereccio verrebbe a risparmiare, in un anno, ben 300.000 lire.

Ora, dice il senatore Cappellini (e prendo per buone le cifre da lui citate) che questi pescatori debbono pagare circa 16.000 lire al mese per l'ammortamento del capitale e il rimborso degli interessi, vale a dire circa lire 200.000 all'anno. Ciò di fronte ad una economia annuale, come abbiamo visto, di ben 300.000 lire. Mi sembra, quindi, che non vi sia quell'aggravio che il senatore Cappellini ha prospettato dandoci lettura del promemoria.

TARTUFOLI. Comunque, se fosse possibile diluire in più tempo tale gravame per i pescatori sarebbe tanto meglio.

PRESIDENTE. Quale è la ragione per cui si è stabilito il termine di sette anni? Perchè un motore a nafta dopo sette anni non può più ritenersi moderno. Oggi l'evoluzione per i motori è rapida; oggi si va verso il motore a due tempi.

RIZZATTI, *relatore*. Durano di più!

PRESIDENTE. Così si spiega il termine dei sette anni, perchè si pensa che dopo sette anni il motore Diesel debba essere sostituito con un altro più moderno, poichè la evoluzione del motore marino è assai rapida.

Dico questo per un mio scrupolo, poichè si tratta di un problema tecnico che viene ad inserirsi in un problema economico.

CAPPELLINI. Io limiterei, ad ogni modo, la mia richiesta al termine di dieci anni.

Comunque, appunto quello che diceva l'onorevole Presidente mi preoccupa. Quando un motore è nuovo, per alcuni anni assai modeste sono le spese per la sua revisione e per la sua manutenzione; ma dopo sette anni il motore ha sempre più bisogno di verifiche e di controlli in officina. Ed allora questi pescatori, che dovranno affrontare queste spese, come faranno a pagare ammortamento ed interessi ?

TERRANOVA, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Dopo gli interventi del relatore, di numerosi senatori e dello stesso Presidente, il quale ha fatte sue le argomentazioni che avrei io stesso esposto per giustificare il periodo di tempo del mutuo fissato in sette anni, desidero anch'io fare alcune osservazioni.

Quello che si viene a risparmiare, con la sostituzione del motore, supera di molto la somma che il pescatore deve approntare per ammortizzare il capitale e per pagare gli interessi; se il pescatore può affrontare la spesa di 30-40.000 lire al mese per azionare il proprio battello, è chiaro che potrà a maggior ragione affrontare una spesa minore per ammortizzare il mutuo contratto per il costo del nuovo motore, che peraltro rimarrà di proprietà sua. Se il pescatore non può affrontare alcuna spesa, non dovrà fare la domanda per ottenere la sovvenzione.

Quanto al contributo di cui ha parlato il senatore Cappellini, gli risponderò che l'ottimo è nemico del bene. Se si intende modificare il disegno di legge, io non potrei essere d'accordo e quindi arriveremmo in porto non prima di qualche mese. Conviene pertanto approvare il disegno di legge così com'è, salvo in futuro a predisporre nuovi provvedimenti in favore di questa categoria di lavoratori.

Desidero poi attirare l'attenzione della Commissione su una cosa abbastanza importante, e cioè sul tasso di interesse fissato dall'articolo 1. Si tratta dell'1 per cento per interessi, capitale e commissione bancaria. In sostanza, lo

Stato rinuncia completamente a quello che è il tasso di interesse che dovrebbe percepire.

Un'altra cosa dovrei far rilevare: esiste un Comitato che dovrà esaminare domanda per domanda e mi pare assurdo che su 3.000 battelli a propulsione meccanica siano presentate 3.000 domande. Teoricamente ciò potrebbe avvenire, ma praticamente è difficile. Se la somma stanziata nel disegno di legge non sarà sufficiente, si vedrà nel prossimo esercizio finanziario di stanziare altre somme per un uguale fine.

Desidero ancora mettere in rilievo, oltre il lato economico che ha illustrato il Presidente della Commissione, il lato sociale, cioè noi mettiamo in condizione questi pescatori di poter con maggior tranquillità svolgere la loro attività peschereccia, che altrimenti spesso può diventare più pericolosa per le precarie condizioni dei motori installati sui loro natanti. Questi nuovi motori mettono in grado il pescatore di affrontare l'attività quotidiana anche in condizioni di mare proibitive, consentendo un maggior numero di giornate lavorative, una maggior velocità ai natanti stessi ed eliminando quasi completamente il pericolo di incendio a bordo.

Queste sono tutte ragioni che militano in favore di una sollecita approvazione del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Se intendiamo prolungare il periodo del mutuo da sette a dieci anni, dobbiamo sentire il parere della Commissione di finanze.

TARTUFOLI. Io avevo impostato la questione in una forma che mi sembrava sufficientemente adattabile alla situazione di fatto. Avevo detto che mi preoccupavo di non insabbiare il provvedimento, in quanto presumevo che l'estensione a dieci anni della durata della operazione di mutuo non significasse un problema di copertura, o per lo meno un problema di copertura tale da richiedere il riesame del provvedimento alla luce del benessere della 5<sup>a</sup> Commissione. Perchè se effettivamente dovessimo, per spostare a dieci anni il termine previsto in sette, ritardare di molto l'approvazione di questo disegno di legge, allora non ne varrebbe la pena. Comunque, desidero sot-

toporre all'approvazione della Commissione il seguente ordine del giorno:

«La settima Commissione del Senato, nell'approvare la legge n. 500, considerato che i fondi disponibili potranno soddisfare solo ad un terzo delle possibili richieste, invita il Ministero a tener conto nella eventuale precedenza e preferenza da organizzare per un cumulo di richieste superiore ai mezzi stanziati, di quelle richieste che siano relative a pescherecci che costituiscono l'unico mezzo di lavoro del pescatore ».

TERRANOVA, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Non volevo dire troppe cose, ma poichè l'onorevole Tartufoli mi costringe a farlo, desidero far presente che se perdiamo tempo c'è il pericolo che il disegno di legge non sia più varato. È pervenuta infatti, quattro giorni fa al mio dicastero una lettera del Ministero dell'industria e del commercio in cui ci si meraviglia, in merito a questo disegno di legge, che possa essere applicato un tasso di interesse così basso, lettera in cui si esprime il parere che il tasso di interesse sia inadeguato a coprire gli oneri relativi, a meno che lo Stato non intenda rinunciare a percepire un interesse per le somme mutate. Inoltre si osserva, in quella lettera, che le disposizioni dell'articolo 1 si scostano dalla prassi normale, che è quella del pagamento in un'unica soluzione, al momento della stipulazione del mutuo, e si giunge alle seguenti conclusioni: « Considerato quanto sopra detto e poichè, come risulta dalla relazione al disegno di legge, le modalità e le misure di ripartizione e le quote di restituzione verranno fissate in sede di convenzione, si propone che in tale sede venga discussa e fissata la quota assicurativa, stralciando perciò ogni accenno al disegno di legge in oggetto ».

PORCELLINI. Desidero solo accennare a questo: ci si è preoccupati molto del modo in cui può pagare il pescatore e si è fatto un calcolo che teoricamente va bene. Ma noi dobbiamo tener conto del lavoro che il pescatore svolge in condizioni di grandi difficoltà e che non gli permette neanche di ammortizzare quella cifra che noi vorremmo mutuarli. Ecco la ragione per cui dovremmo cercare di

andare incontro a questa categoria, anche in considerazione del fatto che non c'è solo un problema sociale da risolvere, ma anche un interesse per l'economia nazionale. La proposta del senatore Cappellini mi pare che non sia tale da modificare del tutto la parte finanziaria e d'altra parte, onorevole Sottosegretario, se tutte le volte che siamo qui a discutere su un disegno di legge, dopo che abbiamo esposto tutti i nostri scrupoli e tutte le nostre osservazioni, fatte a fin di bene, per migliorarlo, all'ultimo ci si dice che se non lo approviamo così com'è stato presentato succede questo o succede quello, allora esautoreremo la nostra Commissione. Se dobbiamo fare le cose seriamente, dobbiamo, se necessario, apportare anche delle modifiche ai disegni di legge che ci vengono presentati.

Se voi volete o credete di tener conto delle osservazioni dei colleghi della Commissione, permetteteci di rimaneggiare questo disegno di legge senza tema di alcun pericolo. E perchè infatti ce ne dovrebbero essere? Se noi vogliamo aiutare sul serio questi pescatori, credo che non dovremmo aver paura di approvare il disegno di legge anche fra un mese, se fra un mese il disegno di legge potrebbe essere approvato in una formulazione migliore.

TERRANOVA, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Faccio presente ancora una volta che i pericoli che incombono su questo disegno di legge, sono, in primo luogo l'aumento eventuale del tasso di interesse, già delineatosi attraverso la lettera di cui vi ho accennato; e in secondo luogo quello che il Ministero del tesoro possa rispondere negativamente. In fondo perdiamo dei mesi preziosi che possono essere utilizzati in favore di questi pescatori.

Se prolunghiamo il periodo del mutuo da sette a dieci anni, la questione finanziaria, nei riguardi dello Stato, verrebbe ad essere aggravata, poichè la restituzione del capitale viene a protrarsi nel tempo! In sostanza, una somma che si paga in dieci anni non è la stessa cosa di una somma che si paga in sette anni.

CAPPELLINI. A me pare che noi ci troviamo di fronte, forse per la prima volta, ad un disegno di legge che ha un contenuto sociale. (*Interruzione del Presidente*).

7<sup>a</sup> COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.)14<sup>a</sup> SEDUTA (9 giugno 1954)

TARTUFOLI. Sì, almeno per quel che riguarda i pescatori!

CAPPELLINI. Comunque questo disegno di legge ha un contenuto sociale. Nel quadro di questo contenuto sociale, secondo me, va esaminato anche il saggio di interesse che, riconosco, è favorevole a coloro che riusciranno ad ottenere il mutuo; però quando si resiste alla richiesta da noi avanzata di portare la durata del mutuo da sette a dieci anni, non si tiene conto di quella che è la situazione di questi lavoratori, situazione che ha ben lumeggiato l'onorevole Tartufoli.

TERRANOVA, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. La conosciamo tutti!

CAPPELLINI. Dobbiamo tener conto delle loro condizioni di rischio, di lavoro; dovremmo vedere come mangiano, come vivono, come dormono. In fondo, colui che contrae un mutuo ha sempre il desiderio, se non l'interesse, di estinguerlo nel più breve tempo possibile. Se la categoria dei pescatori chiede di portare da sette a quattordici anni il termine previsto, è perchè è preoccupata delle scadenze che poi si avranno e alle quali vuol far fronte.

È stato detto qui che il vantaggio dell'ammodernamento del natante compenserà il maggior onere. Ma questo è vero solo in parte! Ci sono molte ipotesi che non sono state valutate in questa tesi: pensate, ad esempio, alla malattia, alla morte del pescatore, al sequestro temporaneo del natante da parte delle autorità jugoslave ed alla costante confisca delle attrezzature da pesca; pensate alle cause impreviste ed imprevedibili che possono sorgere. Il mutuo bisogna pagarlo alla scadenza anche se il natante non può navigare. Può succedere che vada ad urtare contro un'altra nave o contro una mina, rimanendo inutilizzato per un periodo più o meno lungo: sono questi elementi che debbono farci riflettere prima di respingere una richiesta quanto mai modesta, richiesta che inoltre non sposta sostanzialmente il problema del finanziamento.

Ho considerato le osservazioni del senatore Tartufoli e dell'onorevole Presidente sul secondo emendamento da me proposto, che potrebbe in realtà dare la possibilità alla 5<sup>a</sup> Com-

missione di esprimere il suo parere contrario. Potrei anche rinunciare al secondo emendamento, ma non già al primo, che dichiaro di mantenere.

Non c'è nessun aggravio finanziario, poichè la somma stanziata rimarrebbe invariata: solo che coloro che contrarranno il mutuo, anzichè restituire la somma entro sette anni la restituiranno entro dieci. Il tasso di interesse rimane invariato...

TERRANOVA, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Ma è per un maggior numero di anni!

CAPPELLINI. Non è questo un elemento che debba destare in noi preoccupazioni tali da richiedere un nuovo parere della 5<sup>a</sup> Commissione.

Con tutta tranquillità e coscienza possiamo deliberare su questo punto perchè non c'è un problema nuovo che sorge. Ragione per cui insisterò, quando saremo alla discussione degli articoli, sulla modificazione di quell'articolo che prevede il termine della restituzione, in modo da portare tale periodo da sette a dieci anni.

FOCACCIA. Io proporrei una brevissima sospensione, perchè sono del parere che effettivamente il periodo di sette anni previsto dal disegno di legge possa essere portato a dieci. Ritengo che per gli ultimi tre anni l'incidenza della maggiore spesa sia una piccolissima cosa per cui, anche interpellando in merito la Commissione di finanze e tesoro, in poco tempo si potrebbe avere la risposta in merito, onde tranquillizzare l'onorevole Sottosegretario di Stato.

Propongo, quindi, come ho detto, una brevissima sospensione della discussione su questo disegno di legge.

TARTUFOLI. Accedo senz'altro alle argomentazioni del senatore Focaccia. Se non interpellassimo ora la Commissione di finanze, il disegno di legge in esame potrebbe subire un arresto alla Camera dei deputati dove potrebbero essere sollevate delle obiezioni sulla questione della copertura finanziaria.



Voglio aggiungere un argomento, frutto di esperienza recente: riguarda quello che sta avvenendo ai pescherecci che sono stati costruiti con la legge Saragat. Orbene, qualche peschereccio è stato già venduto all'asta perchè i proprietari non l'hanno potuto pagare nei termini previsti, in quanto l'onere era eccessivo. Ad esempio, un peschereccio di San Benedetto del Tronto è stato recentemente venduto all'asta a circa metà del suo valore con il bel successo di rispettare sì la lettera di una norma, ma col risultato di far perdere denaro allo Stato, mentre un maggior respiro ed una più saggia consapevolezza questo avrebbero evitato.

TERRANOVA, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. A me pare che siano due gli aspetti della questione.

L'uno, che riguarda il maggior onere finanziario derivante dal maggior periodo di mutuo; l'altro è quello della garanzia ipotecaria, perchè la garanzia che si ha su un motore fino a sette anni è maggiore di quella che si può avere su un motore che abbia più di sette anni.

CAPPELLINI. Ma questo non è minimamente sostenibile!

TARTUFOLI. Ma la garanzia ipotecaria grava su tutto il natante, non solo sopra il motore!

PRESIDENTE. Riterrei opportuno accogliere la proposta del senatore Focaccia di sospendere per pochi minuti la discussione del disegno di legge, al fine di richiedere immediatamente alla Commissione finanze e tesoro il suo parere.

Se non si fanno osservazioni, rimane così stabilito.

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

**« Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 200.000.000 per il completamento del programma a favore dell'attività peschereccia » (501-Urgenza).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 200 mi-

lioni per il completamento del programma a favore dell'attività peschereccia ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

In assenza del relatore, senatore Molinari, riferisco brevemente su questo disegno di legge.

Con la legge 8 gennaio 1952, n. 20, venne autorizzata per l'esercizio finanziario 1951-52, la spesa straordinaria di lire 150 milioni per il potenziamento dell'attività peschereccia.

Con tale provvedimento non si intese esaurire l'intervento dello Stato a favore di detto settore, ma provvedere soltanto, date le limitate disponibilità finanziarie, ad una prima erogazione di fondi per dare inizio ad opere indilazionabili per la ripresa della industria in questione.

Si contava, pertanto, per gli esercizi successivi, su un maggiore e continuo intervento dello Stato a favore di detto settore, che non è stato possibile realizzare per le esigenze di bilancio.

Si rende necessario, perciò, al fine di non annullare gli sforzi finora intrapresi, di stanziare almeno per il corrente esercizio finanziario una somma adeguata con la quale si possa intervenire, anche in misura minima, a favore di detta attività che si è avviata ad una fase di ripresa.

All'uopo è stato predisposto il disegno di legge in esame con il quale si autorizza, per l'esercizio 1954-55, la spesa straordinaria di 200 milioni.

La Commissione finanze e tesoro comunica che, per la parte di sua competenza, non ha nulla da osservare.

BARBARO. Debbo far rilevare che ci sono delle lagnanze circa la sperequazione nell'assegnazione di questi aiuti a seconda delle varie regioni. Invito quindi il Governo a provvedere alle assegnazioni tenendo conto degli interessi di tutti i pescatori italiani.

TERRANOVA, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Dico subito che non trovo giustificata l'osservazione del senatore Barbaro, perchè si è sempre cercato di distribuire questi aiuti in maniera uniforme ed in rapporto alle esigenze di ogni regione. L'unica lagnanza da fare è che la somma è troppo esigua, e quindi non si può venire incontro ad ogni richiesta.

7<sup>a</sup> COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.)14<sup>a</sup> SEDUTA (9 giugno 1954)

TARTUFOLI. Prima di fare alcune osservazioni, riterrei opportuno che fosse data lettura dell'articolo 1 della legge 8 gennaio 1952, n. 20, alla quale fa riferimento il disegno di legge in esame. Quell'articolo, infatti, stabilisce i criteri di erogazione dei sussidi.

TERRANOVA, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. La legge 8 gennaio 1952 concerne « Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 150 milioni per il potenziamento dell'attività peschereccia ». L'articolo 1 fa un lungo elenco di quel che si sarebbe dovuto fare in base a detta legge. Ma a tutto si sarebbe dovuto provvedere con soli 150 milioni, che non sarebbero stati sufficienti neppure per una delle voci più importanti.

Leggo ora l'articolo 1 della citata legge:

« È autorizzata a carico del bilancio del Ministero della marina mercantile, per l'esercizio finanziario 1951-52, la spesa straordinaria di 150 milioni per subsidiare:

a) la costruzione in cantieri nazionali di nuove navi e galleggianti per la pesca, o per il trasporto del pescato;

b) il miglioramento di navi e di galleggianti esistenti, mediante nuove installazioni per la lavorazione del pesce e dei sottoprodotti della pesca;

c) l'impianto di stabilimenti per la lavorazione del pesce e dei sottoprodotti della pesca;

d) l'impianto di stabilimenti per la fabbricazione di reti e di altri attrezzi da pesca;

e) l'impianto di magazzini per la conservazione e la distribuzione del pescato e l'approvvigionamento delle barche da pesca; di officine per la riparazione dei mezzi e degli attrezzi per la pesca; di manufatti di uso collettivo per i pescatori;

f) la costruzione di manufatti a terra occorrenti per l'impianto di nuove tonnare e di altri sistemi fissi di pesca e per il miglioramento di quelli esistenti;

g) la costruzione e la sistemazione di peschiere e di altri manufatti per l'allevamento del pesce e di altri animali acquatici;

h) la costruzione o il miglioramento di mercati all'ingrosso del pesce;

i) l'acquisto e la rinnovazione di reti, lampade con relativi impianti di alimenta-

zione e ricarica di accumulatori elettrici, funi, cavi, filati, tele ed altre materie ed attrezzature da pesca;

l) gli impianti a bordo e a terra di frigoriferi per la conservazione del pescato ed impianti a terra per la produzione del ghiaccio;

m) la provvista e l'impianto a bordo di apparecchi radiofonici ricetrasmittenti, ultrasuoni, ecometri ed ogni altro impianto ed apparecchio che il progresso tecnico appresta al fine di ridurre od eliminare il logorio o la perdita degli attrezzi da pesca, di incrementare la produzione ittica e di tutelare la sicurezza della vita in mare;

n) l'istituzione ed il funzionamento di orfanotrofi per figli di pescatori; di case di riposo per pescatori inabili ed altri istituti di assistenza morale e materiale per i pescatori;

o) le campagne esplorative per la ricerca di nuovi campi di pesca;

p) ogni mezzo di propaganda del consumo dei prodotti della pesca;

q) ogni altra attività ed iniziativa intesa ai fini di cui alle precedenti lettere.

L'ammontare del contributo non può superare il limite massimo del 50 per cento della spesa.

La corresponsione del contributo è disposta con decreto del Ministro per la marina mercantile, sentito un Comitato tecnico, composto dal Sottosegretario di Stato per la marina mercantile, che lo presiede, dal direttore generale della pesca e del demanio marittimo e da tre esperti nominati dal Ministro per la marina mercantile su designazione delle organizzazioni cooperative nazionali esistenti.

Esercita le funzioni di segretario del Comitato un funzionario amministrativo di grado non inferiore all'ottavo ».

TARTUFOLI. Anche a prima vista può rilevarsi come sia assurdo provvedere a tutto quello che è previsto in ben 14 comma dell'articolo 1 con l'esigua somma di 200 milioni stanziata dal disegno di legge in esame.

Lamentata questa insufficienza, si tratta allora di stabilire quale è l'ordine di preferenza per accordare i sussidi, perchè è evidente che se la somma viene frazionata per le varie voci non si otterrà alcun beneficio.

Ora io voglio ricordare di aver presentato, da oltre un anno insieme ad illustri colleghi, una mozione sul problema della pesca in Adriatico. Questa mozione non è stata ancora discussa ed io mi permetto di pregare qui il signor Presidente di farsi interprete presso il Presidente del Senato perchè al più presto essa sia posta all'ordine del giorno. Non possiamo infatti più oltre trascurare di occuparci degli atti di pirateria che ogni giorno vengono compiuti dalla marina jugoslava, causando gravi danni ai nostri pescatori. Infatti, oltre il temporaneo sequestro del peschereccio, oltre l'arresto del capitano, oltre il pagamento dell'ammenda, c'è l'asportazione di tutte le attrezzature da pesca, il che lascia il natante in condizioni di non operare.

Allora, per la considerazione che non è giusto che una sola categoria soffra per questi atti pirateschi, che sono la conseguenza di problemi che investono la intera collettività nazionale, domando se non sia opportuno che buona parte di questi 200 milioni vada a beneficio dei pescatori danneggiati dagli Jugoslavi. Questo per un senso di fraternità sociale ed umana che non può essere dimenticato da parte nostra.

**PRESIDENTE.** Io credo che la lunga elencazione dell'articolo 1 della legge 8 gennaio 1952, n. 20, che mette ancor più in evidenza l'esiguità e la scarsità dei mezzi, abbia una sua ragione nel desiderio di poter provvedere ad una ripartizione territoriale dei fondi. In altre parole in una zona può essere sentita l'esigenza di un frigorifero, in un'altra dell'assistenza. Allora il lungo elenco dà al Ministero la possibilità di poter venire incontro alle varie richieste secondo le necessità della zona.

**TARTUFOLI.** Voglio osservare che quando fu fatta la legge 8 gennaio 1952 non c'era quella esigenza preminente alla quale ho fatto cenno. Allora infatti era ancora in vigore l'accordo Bastianetto.

**CAPPELLINI.** Anche a proposito di questo disegno di legge, il Sindacato italiano dei pescatori ha fatto uno studio molto serio del problema, che riassumerò per la parte che ci interessa.

Si dice da parte del Sindacato che il Ministero della marina mercantile fa riferimento alla legge dell'8 gennaio 1952 con la quale si prevede un contributo per il potenziamento dell'attività peschereccia a carattere industriale, concedendo notevoli benefici per la costruzione e rammodernamento dei motopescherecci. Appena venute a conoscenza del presente disegno di legge, quasi tutte le cooperative hanno inoltrato domanda ed altre la faranno non appena la legge sarà approvata. Lo stanziamento di 200 milioni risulta quindi appena sufficiente a queste sole richieste, di modo che nulla rimarrebbe per quegli artigiani pescatori che intendessero usufruire del beneficio per la sostituzione dell'apparato motore e la conseguente indispensabile modificazione del natante.

Quindi, in relazione a quanto viene esposto dal Sindacato dei pescatori, io credo che non potremmo fare a meno di decidere l'aumento dello stanziamento, quanto meno da 200 a 400 milioni.

Prevedendo l'obiezione, io dico che noi possiamo decidere in questo senso. Infatti è detto all'articolo 2 che all'onere derivante dalla presente legge si provvede mediante l'utilizzazione di una corrispondente aliquota dei fondi accantonati sul capitolo 516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1944-55. Ora noi sappiamo che quel capitolo porta 108 miliardi da utilizzarsi in base alle leggi che il Governo intende presentare al Parlamento. Dal momento, quindi, che c'è una disponibilità di ben 108 miliardi, credo che possiamo agevolmente elevare lo stanziamento in oggetto da 200 a 400 milioni.

Propongo formalmente un emendamento in questo senso.

Vorrei anche fare un'altra proposta, che può essere tradotta o in emendamento o in ordine del giorno, allo scopo di impegnare il Governo a riservare alle cooperative di pescatori una congrua parte degli stanziamenti di cui al presente disegno di legge, in ogni caso non inferiore all'80 per cento.

**PRESIDENTE.** Perchè non inferiore all'80 per cento? Non abbiamo elementi di giudizio per fissare, eventualmente, questa cifra.

CAPPELLINI. Non debbo qui spiegare le ragioni per le quali le cooperative vanno favorite. Infatti si sta discutendo proprio in questi giorni in Aula, a proposito dell'imposta sulle società, della situazione delle cooperative e dell'aiuto che esse meritano. Ecco perchè io chiedo che se ne tenga conto anche in occasione di questo disegno di legge.

CROLLALANZA. Io mi associo alla preoccupazione del collega Tartufoli per quanto riguarda la necessità, ormai urgente, di venire incontro ai proprietari di motopescherecci i quali sono sottoposti continuamente ad angherie, a sequestri da parte jugoslava.

Io sono uno dei firmatari di quella mozione alla quale accennava il senatore Tartufoli e ritengo che si dovrebbe approfittare di questo disegno di legge per riconoscere, sia pure in limiti modesti, questa necessità dei pescatori dell'Adriatico. Credo che sia il caso di dire espressamente, nell'articolo 1, che una certa parte dei 200 milioni deve essere destinata, come primo stanziamento, per indennizzare i pescatori dell'Adriatico, in riferimento al comma *i*) dell'articolo 1 della legge 8 gennaio 1952.

TARTUFOLI. Senza stabilire la cifra, io direi semplicemente che una parte congrua dello stanziamento di 200 milioni deve essere destinata ai pescatori dell'Adriatico.

PRESIDENTE. In merito alla proposta del senatore Cappellini che si raddoppi lo stanziamento, debbo osservare che se egli insiste nel suo emendamento, occorre sottoporlo alla Commissione finanze e tesoro. D'altra parte debbo fargli osservare che i 108 miliardi di cui al capitolo 516 sono già tutti impegnati.

Sarebbe forse opportuno che il senatore Cappellini si limitasse ad una raccomandazione al Governo perchè questo fondo sia aumentato con successivi provvedimenti.

CAPPELLINI. Vorrei che l'onorevole Sottosegretario si pronunciasse sulla mia richiesta.

TERRANOVA, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. La richiesta del senatore Cappellini supera le mie possibilità. Nes-

suno più di me è cosciente dell'esiguità della somma. Poc'anzi ho letto l'articolo 1 della legge 8 gennaio 1952 e devo riconoscere che è certamente strano come il legislatore si sia proposto tanto con una somma così bassa. Sarebbero stati necessari non 150 milioni, ma 20 miliardi. Il Ministero della marina mercantile molto opportunamente non tiene conto di varie voci — ad esempio quella della costruzione di nuove navi — che assorbirebbero in breve tutto lo stanziamento, ma si sofferma sulla lettera *i*): « acquisto e rinnovazione di reti . . . ed attrezzature da pesca ». Posso tranquillizzare la Commissione che il Ministero, con i 200 milioni del disegno di legge, conta di venire incontro a molte istanze di piccoli pescatori e spera che, per il futuro, questa legge possa essere sovvenzionata con fondi molto più cospicui. »

BARBARO. Poichè si deve applicare il comma *i*) dell'articolo 1, mi permetto di rivolgere all'onorevole Sottosegretario della marina mercantile un'osservazione di carattere generale. Come mi hanno fatto notare alcuni tra i migliori pescatori d'Italia, quelli di Scilla e Bagnara, la pesca avviene con enorme disordine. Ecco forse il motivo per cui i colleghi che mi hanno preceduto hanno parlato di crisi delle industrie pescherecce. Infatti, la pesca viene fatta a base di bombe che distruggono, di reti a strascico che portano via la parte del fondo marino che alimenta i pesci. La pesca è diminuita forse anche per l'abuso che si fa in mare di sorgenti luminose. Io ho visto pescherecci che hanno impianti di migliaia di candele per richiamare il pesce. Durante la guerra, invece, quando non era possibile l'illuminazione neanche coi fari, vi era un'enorme quantità di pesci.

Prego il rappresentante del Ministero della marina mercantile di tenere presenti queste considerazioni.

TERRANOVA, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Assicuro l'onorevole Barbaro e nello stesso tempo anche l'onorevole Tartufoli, che le loro considerazioni saranno tenute nel dovuto conto.

PRESIDENTE. Il senatore Tartufoli ha presentato il seguente ordine del giorno: « La

settima Commissione del Senato, approvando il disegno di legge n. 501, impegna il Ministero della marina mercantile all'utilizzo dei 200 milioni per i fini previsti dall'articolo 1 della legge 8 gennaio 1952, n. 20, con adeguatezza opportuna agli scopi considerati dal comma i) dell'articolo ora ricordato nei riflessi peraltro di soddisfare alle esigenze di ripristino delle attrezzature pescherecce, che fossero state o venissero manomesse, asportate, distrutte, per interventi stranieri e salvo i casi che gli incidenti risultino provocati».

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

È stato inoltre presentato un ordine del giorno da parte del senatore Cappellini, in questo senso: «La settima Commissione del Senato, approvando la legge n. 501, impegna il Governo a riservare alle cooperative di pescatori una congrua parte dello stanziamento, comunque non inferiore all'80 per cento dello stanziamento stesso».

TERRANOVA. *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile.* Sarebbe opportuno non fissare delle cifre. Posso accettare l'ordine del giorno come raccomandazione.

CAPPELLINI. Si potrebbe dire allora: «La settima Commissione del Senato, approvando il disegno di legge n. 501, impegna il Governo a riservare alle cooperative di pescatori una congrua parte degli stanziamenti stessi». mutui da sette a dieci anni.

PRESIDENTE. Dato che l'ordine del giorno è stato accettato dal Governo come raccomandazione, passiamo all'esame degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

È autorizzata a carico del bilancio del Ministero della marina mercantile, per l'esercizio finanziario 1954-55, la spesa straordinaria di lire 200.000.000, allo scopo di provvedere alla concessione di sussidi per i fini previsti dall'articolo 1 della legge 8 gennaio 1952,

n. 20, e nei limiti e con le modalità dallo stesso articolo stabiliti.

(È approvato).

#### Art. 2.

Alla copertura dell'onere di lire 200.000.000 derivante dalla presente legge si provvede mediante la utilizzazione di una corrispondente aliquota dei fondi accantonati sul capitolo 516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1954-55.

(È approvato).

#### Art. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Ripresa della discussione del disegno di legge:

« **Norme per la sostituzione dei motori a benzina con motori a gasolio sulle motobarche addette alla pesca** » (500-Urgenza).

PRESIDENTE. Do la parola al senatore Focaccia il quale è in grado di riferire circa il parere della 5<sup>a</sup> Commissione sul disegno di legge n. 500.

FOCACCIA. In merito all'articolo 1 di questo disegno di legge, il Presidente della Commissione finanze e tesoro autorizza la Commissione ad apportare l'emendamento all'articolo 1, tendente ad aumentare la durata dei mutui da sette a dieci anni.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli, di cui do lettura:

## Art. 1.

Ai proprietari di motobarche o barche con motore ausiliario che risultino, alla data del 30 giugno 1953, iscritte nei registri delle navi minori e dei galleggianti come adibite alla pesca, i quali intendano procedere alla sostituzione del motore a benzina, che alla stessa data si trovava installato a bordo, con altro a ciclo diesel o semidiesel di potenza inferiore ai 24 H.P.A. potrà essere concesso un mutuo, non superiore, per ogni mezzo, alla somma di lire 1.200.000.

Sui mutui, la cui durata non potrà superare i sette anni, sarà corrisposto il tasso d'interesse del 4,50 per cento annuo, comprensivo della quota relativa all'assicurazione del natante, limitatamente al debito del mutuatario, per la perdita totale ed il salvataggio, e di ogni altra spesa.

Sulla proposta del senatore Cappellini di elevare la durata del mutuo da sette a dieci anni — alla quale si sono associati altri colleghi — la Commissione di finanze ha dato parere favorevole.

Pongo pertanto ai voti tale proposta tendente appunto a modificare, nel secondo comma, la parola « sette » con l'altra « dieci ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Pongo ora ai voti l'articolo 1 con la modifica testè apportata. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

## Art. 2.

Il Ministero del tesoro è autorizzato, secondo apposite convenzioni da stipulare fra lo stesso Ministero, di concerto con il Ministero della marina mercantile e gli istituti di credito di diritto pubblico esercenti il credito peschereccio, a concedere anticipazioni agli istituti predetti fino all'ammontare di lire 800.000.000 per la concessione dei mutui di cui all'articolo precedente.

L'importo delle anticipazioni concesse ai singoli istituti a norma del comma precedente, sarà versato in un conto corrente, infruttifero vincolato, aperto a favore di ciascun istituto presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Ciascun istituto potrà utilizzare l'anticipazione ad esso accordata nella misura dell'importo dei mutui stipulati, previa autorizzazione del Ministero del tesoro.

(È approvato).

## Art. 3.

Coloro che intendano avvalersi dei benefici previsti dalla presente legge dovranno presentare, nel termine di 180 giorni dalla entrata in vigore della stessa, domanda al Ministero della marina mercantile.

Gli accertamenti tecnici sullo stato del natante, sulla convenienza della sostituzione dell'apparato motore e sugli eventuali lavori di rinforzo necessari allo scafo saranno effettuati dal Registro italiano navale su richiesta del Ministero della marina mercantile.

Verrà data la preferenza a coloro che provvederanno alla sostituzione dei motori esistenti con altri di costruzione nazionale.

I natanti ammessi ai benefici previsti dalla presente legge dovranno, a pena di decadenza, continuare ad essere adibiti esclusivamente all'esercizio della pesca fino alla completa estinzione del mutuo.

BUSONI. Al terzo comma dell'articolo 3. si potrebbero aggiungere infine, le parole: « incominciando da quei richiedenti che risultino proprietari di un solo natante ».

TERRANOVA, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Potrei accettare il principio come raccomandazione. Però, alle volte accade che il battello sia iscritto in una Capitaneria come battello costiero ed in un'altra come battello per pesca di altura. Poichè la legge si riferisce solo alla piccola pesca, e quindi ai battelli da pesca costiera, non darei personalmente la preferenza ad un piccolo battello che è attrezzato per la pesca lungo la costa.

L'emendamento quindi non mi pare opportuno.

CROLLALANZA. Ritengo non sia opportuno l'emendamento aggiuntivo anche per una ragione di ordine pratico. Io che sono di una regione eminentemente peschereccia, so

che vi sono molti pescherecci che più che essere proprietà di veri armatori di pesca, sono proprietà di gente che ha quattrini (agricoltori, proprietari edilizi, negozianti di tessuti) e li investe in pescherecci. La limitazione è pericolosa anche perchè in alcuni casi vi sono degli armatori che hanno due o tre pescherecci in condizioni tali da dover essere trasformati, ed in questo caso impediremmo a gente del mestiere, che vive sul mare, che si trova in condizioni di difficoltà e di crisi, di poter beneficiare di questo provvedimento. Sarei quindi del parere di affidarci al senso di responsabilità del Ministero, raccomandando al Sottosegretario di tener conto delle preoccupazioni del senatore Busoni.

FIorentino. Anzichè dare la preferenza a coloro che posseggono un motopeschereccio, si potrebbe dare la preferenza ai professionisti.

TERRANOVA, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Ma cosa vuol dire professionisti? Credo non sia opportuno emendare l'articolo. Assicuro comunque che il Governo terrà conto di queste considerazioni.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 3.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 4.

I mutui previsti dalla presente legge sono deliberati dal Comitato previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, e successive modificazioni, il quale sarà all'uopo integrato con due membri effettivi della Direzione generale della pesca e del Demanio marittimo del Ministero della marina mercantile, designati dal Ministro per la marina mercantile.

Il Comitato di cui al comma precedente delibera inoltre le modalità di esecuzione e le condizioni tutte dei finanziamenti, ivi compresa la durata.

(E approvato).

#### Art. 5.

Il credito derivante dai finanziamenti deve essere garantito da ipoteca sulla nave ammessa ai benefici della presente legge a favore dell'istituto finanziatore, nonchè da privilegio sui macchinari ed attrezzature destinati alla nave stessa. Il credito potrà essere assistito eventualmente da altre idonee garanzie ritenute necessarie.

Al privilegio si applicano le norme di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 22 della legge 8 marzo 1949, n. 75.

Alla pubblicità dell'ipoteca si provvede ai termini degli articoli 565 e seguenti del Codice della navigazione, senza alcuna spesa.

Le convenzioni stipulate tra il Ministro per il tesoro e gli istituti di diritto pubblico esercenti il credito peschereccio per la concessione delle anticipazioni previste dall'articolo 2, sono esenti da tasse di bollo e soggette alla imposta fissa di registro.

Gli onorari notarili per gli atti ed i contratti predetti sono ridotti alla metà.

(È approvato).

#### Art. 6.

Per la concessione agli istituti di credito delle anticipazioni previste dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 800.000.000 da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1954-55. Al suddetto onere si farà fronte con una corrispondente aliquota del fondo complessivo accantonato sul capitolo 516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1954-55.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

« **Istituzione del fondo scorta per le Capitanerie di porto** » (502).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione del fondo scorta per le Capitanerie di porto ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

BARBARO, *relatore*. Questo disegno di legge ha lo scopo di evitare delle irregolarità amministrative, con l'istituzione, appunto, di un fondo scorta di 20 milioni per le Capitanerie di porto. Non ho quindi che da raccomandarne l'approvazione.

TERRANOVA, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Semplicemente per far osservare che erroneamente la relazione fa riferimento alla copertura della spesa ai sensi dell'articolo 81, comma 4, della Costituzione. Qui non si tratta di una nuova spesa, ma di una partita di giro, di un fondo cassa.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione, dando lettura degli articoli del disegno di legge:

## Art. 1.

Allo scopo di provvedere alle momentanee deficienze di fondi presso le Capitanerie di porto, rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, viene stanziata annualmente la somma occorrente in apposito capitolo della categoria « movimento di capitali » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile.

Le somme accreditate alle Capitanerie di porto sullo stanziamento di detto capitolo vengono versate in Tesoreria con imputazione a speciale capitolo dello stato di previsione della entrata, iscritto nella medesima categoria « movimento di capitali », quando cessino o diminuiscano le necessità dell'accREDITAMENTO e, in ogni caso, alla chiusura di ciascun esercizio finanziario.

(È approvato).

## Art. 2.

Per l'esercizio 1954-55 l'ammontare del fondo scorta di cui al precedente articolo è fissato in lire 20.000.000.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Discussione e rinvio del disegno di legge: « Fissazione dei termini per la presentazione delle domande di liquidazione delle indennità previste dalla legge 11 gennaio 1943, n. 47, e dal regio decreto-legge 24 maggio 1946, n. 615, modificato con decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1039, nonchè fissazione del termine per la presentazione del rendiconto di chiusura della gestione del fondo previsto dall'articolo 1 della legge 11 gennaio 1943, n. 47 » (503).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Fissazione dei termini per la presentazione delle domande di liquidazione delle indennità previste dalla legge 11 gennaio 1943, n. 47, e dal regio decreto-legge 24 maggio 1946, n. 615, modificato con decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1039, nonchè fissazione del termine per la presentazione del rendiconto di chiusura della gestione del fondo previsto dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1943, n. 47 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

BUSONI, *relatore*. Onorevoli colleghi, questo disegno di legge, come è chiaramente spiegato anche dalla relazione ministeriale, ha lo scopo di chiudere, fissando un termine ultimo, una pendenza rimasta aperta con i marittimi militarizzati ed aperta per l'Amministrazione.



Quella cioè che si riferisce alla indennità costituita per essi dalla differenza fra la paga di tabella del loro contratto di arruolamento sulla nave, e le competenze militari spettanti al marittimo: ed alla indennità per contratta invalidità od agli aventi causa in caso di morte o scomparsa del marittimo stesso; nonché delle indennità speciali, di cui al regio decreto-legge 24 maggio 1946, n. 615, stabilite per i marittimi militarizzati impiegati nelle operazioni di dragaggio mine, esplosivi ecc., indennità per le quali le leggi 11 gennaio 1943, n. 47 e quella citata 24 maggio 1946, n. 615, stabiliscono la decorrenza, ma non fissano il termine di scadenza delle corrisposizioni, che fu demandato di fissare a decreto ministeriale per quanto stabilito dalla legge n. 47 del 1943 e lasciato implicitamente da fissare ad altra legge per quanto si riferisce a quella n. 615 del 1946. Ma anche per la 615 giustamente la relazione ministeriale rileva che una legge non occorre, non essendo il decreto strumento idoneo per la comminazione di decadenze dal diritto secondo i principi generali in vigore.

Il disegno di legge è perciò, più che legittimo, opportuno: si può dire anzi indispensabile per fissare i termini di chiusura definitiva di questa partita dopo più di otto anni dalla cessazione dello stato di guerra.

Concordo quindi sulla sua necessità. Debbo però avanzare delle eccezioni su alcuni particolari e, prima di tutto, su una questione generale a cui dà luogo quella che, a mio avviso, è un'ingiustizia rappresentata da una ingiustificata esclusione della prima legge a cui le successive hanno fatto seguito automaticamente.

Intendo riferirmi al disposto della legge 11 gennaio 1943, n. 47, col quale si escludono dal legittimo beneficio i marittimi militarizzati.

Perchè è da tener presente che, in questo caso, i marittimi militarizzati rimanevano pur sempre al loro posto.

E ciò non tanto per constatazione di fatto, ma in base a precise disposizioni, evidentemente opportune, in quanto confermate anche dal testo del bando del Comando Supremo, avente valore di legge, in data 4 novembre 1943, n. 11.

Così vengono stranamente a trovarsi esclusi dal beneficio coloro che, come età, avrebbero potuto far parte di una classe richiamata.

Questa esclusione viene anzitutto a colpire poche unità nei confronti del numero complessivo dei militarizzati; e quindi volesse ispirarsi a considerazioni di economia finanziaria, non può avere valore sostanziale, data la esigua entità del numero delle persone che restano escluse.

Inoltre l'esclusione non può essere considerata giusta neppure se il provvedimento parte dal concetto che il militarizzato a quella stessa epoca poteva essere militare per legge, perchè fra i militarizzati potevano trovarsi benissimo delle persone che, pur essendo soggette ad obblighi di leva o di classe, non avevano fisicamente i requisiti necessari per essere idonei; perchè il navigante è fatto abile alla navigazione mercantile anche con certe inferiorità fisiche che alla visita militare comportano la inidoneità al servizio militare e consentono cioè di essere scartati.

In questo caso si dovrebbe ricorrere ad una selezione di coloro che avevano obblighi di leva o di classe a quell'epoca, selezione che, in pratica, si rende impossibile effettuare a distanza di tanti anni.

Ma, oltre ai casi detti, vi è anche da considerare la differenza di vita, e come condizioni di lavoro e disagi, a cui è soggetto il marinaio mercantile su navi mercantili, che non trova paragone con quella del militare imbarcato e, soprattutto in servizio a terra, specie in questo ultimo caso, perchè la condizione del civile su navi civili, anche se militarizzate, è di gran lunga più pesante per un cumulo di fattori che è facile comprendere.

Il provvedimento, poi, viene ad escludere dal beneficio i più meschini fra tutti perchè, novanta volte su cento, cade su giovani che nel grado di bordo potevano essere mozzi o al massimo giovinotti con conseguenti paghe irrisorie, beneficiando invece soprattutto le categorie di grado più elevato per le quali la paga di militarizzati si avvicina sensibilmente alla paga civile.

Per tutti questi motivi io propongo che l'articolo 1 del disegno di legge, là dove dice: «I marittimi militarizzati che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 1 della legge

11 gennaio 1943, n. 47 » continui specificando con emendamento: « ed anche i marittimi militarizzati che facevano parte di classi richiamate alle armi . . ecc. ».

Altra eccezione ho il dovere di presentare per quanto riguarda i termini e l'ammontare del contributo.

A maggior ragione, se il mio emendamento sarà accolto, ma in qualunque caso, ritengo opportuno che il termine indicato dall'articolo 2 del disegno di legge, sei mesi, sia sostituito dal termine di due anni rispondente alla prescrizione dell'articolo 373 del Codice della navigazione, per quanto si riferisce ai diritti derivanti dal contratto di arruolamento, per la prescrizione dei quali è stabilito appunto il termine di due anni che, per analogia, deve essere rispettato anche dai termini che stabilirà questa legge.

Di conseguenza anche il termine indicato dall'articolo 3 del disegno di legge, quello per il rendiconto, da due deve essere portato a tre anni.

Inoltre è poi insufficiente il milione e mezzo fissato, quale contributo straordinario per le liquidazioni, dall'articolo 4. Credo che occorra portarlo almeno a 3.000.000; e deve essere sempre aumentato in qualunque caso, perchè la somma di 1.500.000 richiesta circa due anni fa, secondo un conteggio approssimativo del tempo, non sarebbe ora, in seguito a richie-

ste di ritardatari ignari della legge in loro favore o perchè residenti all'estero, più sufficiente a chiudere la pendenza.

D'altra parte, se tutta la somma non dovesse essere impiegata, la legge stabilisce che l'Ente è tenuto a rimborsare al Ministero del tesoro la rimanenza.

Ma è preferibile l'abbondanza alla deficienza, perchè altrimenti potrebbe occorrere un altro disegno di legge e la cosa trascinarsi all'infinito.

La mia proposta perciò è quella di approvare il disegno di legge con le modificazioni indicate.

PRESIDENTE. Perchè sia possibile aumentare lo stanziamento da 1.500.000 a 3.000.000 bisogna vedere se vi è la copertura corrispondente nel bilancio 1953-1954. È, quindi, necessario interpellare la Commissione di finanze.

È opportuno, pertanto, rinviare il seguito della discussione di questo disegno di legge.

Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

*La seduta termina alle ore 12,15.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari